

Il Sole 24 Ore

28.3.2014 - p.45

DECADE DAL BENEFICIO CHI CEDE LA PARTECIPAZIONE NELL'IMPRESA

Il decreto attuativo 30 gennaio 2014 in materia di start-up innovative prevede, all'articolo 6, una serie di ipotesi di decadenza dal regime agevolativo per i soggetti che hanno effettuato investimenti in tali società.

Più precisamente, il diritto all'agevolazioni decade se, entro due anni dall'effettuazione dell'investimento (che decorrono dalla data in cui l'investimento si considera effettuato a norma dell'articolo 3 del decreto attuativo), si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione ricevuta in cambio dell'investimento effettuato. Il decreto assimila alla cessione a titolo oneroso, gli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Lascia perplessi la previsione di decadenza integrale dal beneficio, in ipotesi di cessione parziale della partecipazione ricevuta a fronte dell'investimento agevolato. La norma appare eccessivamente penalizzante, soprattutto se confrontata con quanto previsto dalle diverse discipline sui riallineamenti fiscali (tra cui, ad esempio, articolo 15 del DI 185/2008, articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, articolo 1, commi 33 e seguenti, della Finanziaria 2008). Queste norme prevedono, infatti, un periodo di recapture che fa venir meno l'effetto del riallineamento qualora i beni riallineati sia trasferiti a terzi all'interno di una determinata finestra temporale. Questa eventualità non comporta, tuttavia, l'integrale venir meno l'efficacia del riallineamento, ma esplica i propri effetti limitatamente ai beni oggetto di trasferimento.

È inoltre causa di decadenza, il recesso o l'esclusione dell'investitore, la riduzione di capitale, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni/quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative. Tale ultima previsione ha carattere antielusivo e mira ad evitare che l'impiego di una stessa somma possa beneficiare più volte dell'agevolazione a fronte di un suo impiego in una start-up innovativa, della successiva restituzione e reimpiego in una differente start-up innovativa.

Il decreto prevede che non costituiscono cause di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte e quelli derivanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione). Ancorché, non espressamente indicate nel decreto, non dovrebbero parimenti integrare i presupposti della decadenza e la donazione della partecipazione in start-up innovativa. Al contrario, si ritiene che l'acquisto di una partecipazione in una start-up innovativa non costituisca investimento agevolabile, in quanto la ratio della norma è quella di favorire l'immissione di capitali all'interno delle società.

Infine, è prevista la decadenza dal beneficio in caso di perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti dall'articolo 25, comma 2, del DI 179/2012 (si veda scheda a lato). Tale previsione normativa appare eccessivamente penalizzante per il contribuente. In molti casi, infatti, lo stesso potrebbe non essere nelle condizioni di prevedere (superamento del limite annuo di valore della produzione) o influenzare (distribuzione di dividendi) il verificarsi di eventi che, come detto, comporterebbero la decadenza dal beneficio.

Ma. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA